



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 51S/2016 a carico di Federico Vitali

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 7 settembre 2016, di rapporto informativo da parte del Sig. Iliano Desiderati, Direttore di Torneo, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Coppa Vecchio Grandola disputata presso il Golf Club Menaggio in data 3-4 Settembre 2016 (**doc. 1**), la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Federico Vitali, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it);

B) in particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il Sig. Vitali veniva squalificata dalla suddetta gara per avere consegnato uno score con un punteggio diverso da quello effettivamente conseguito, autodenunciandosi per l'accaduto;

C) in data 8 settembre, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) in data 21 settembre 2016 il Giudice emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione con il quale fissava la data dell'udienza al 6 ottobre 2016 e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione;

E) nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva Federico Vitali della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 44 n. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia;

F) con comunicazione via email Federico Vitali richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

decreto sanzionatorio

infliggendo a Federico Vitali, ai sensi dell'art. 14.1 del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammonizione, con l'avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 13 Ottobre 2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)